



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2013

Introduzione dell'articolo 11-*ter* del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni

ONOREVOLI SENATORI. - La possibilità che, nel corso delle indagini preliminari, emergano esigenze che comportano la misura cautelare non esaurisce il novero delle possibilità di evoluzione della vicenda processuale. Si può infatti dare il caso che, al di fuori dell'ipotesi del concorso, un terzo sia accusato di false dichiarazioni al pubblico ministero che sta acquisendo gli elementi di fatto necessari a valutare l'esistenza di un pericolo di inquinamento probatorio. Dalla vicenda processuale principale, perciò, si biparte una vicenda secondaria, nella quale un soggetto - diverso dall'indagato nel primo procedimento - venga a sua volta indagato per aver virtualmente fuorviato la valutazione del magistrato, in ordine all'applicazione o al mantenimento della misura cautelare.

La dottrina ha sin qui «oggettivizzato» il danno arrecato dal dichiarante il falso, in quanto vi ha visto la spia di un inconfessato motivo collegato al reato principale; un'accentuata soggettivizzazione, del resto, si sarebbe prestata al pericolo di riconsunzione del magistrato che si assumesse leso in prima persona dalla condotta del falso dichiarante. Tuttavia, è innegabile che una componente

soggettiva vi sia, se non in termini di acrimonia personale o di cattiva disposizione, senz'altro sotto forma di lesione delle migliori *chances* di risultato dell'operato professionale del magistrato procedente. Ecco perché la presente proposta applica alla descritta fattispecie il medesimo trattamento previsto per i reati in cui il magistrato sia parte offesa, cioè il trasferimento della causa secondaria al giudice competente per materia nel capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino.

La cesura che se ne ricava, rispetto al procedimento principale, salvaguarda anche il magistrato dinanzi al quale si è verificato il fatto, in quanto non ha motivo alcuno di astensione nella sua causa, né può esservi per questo motivo riconsunzione. La stessa scelta di costituirsi parte civile, nel giudizio secondario, non può limitarsi ad altro tipo di risarcimento che quello del *vulnus* professionale subito in ragione del rallentamento delle indagini che conduceva, ovvero per aver corso il rischio di tralasciare esigenze cautelari esistenti o di considerarne di inesistenti: tutti contegni suscettibili di valutazione disciplinare e, pertanto, forieri di un danno potenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 11-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 11-*ter.* - (*Competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento*). - 1. Costituiscono procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona danneggiata dal reato, ai sensi dell'articolo 11, anche quelli che integrano cumulativamente tutti i seguenti requisiti:

a) procedimenti originati da un procedimento principale, nell'ambito del quale il giudice ovvero il pubblico ministero sono chiamati a valutare la sussistenza o la permanenza delle specifiche ed inderogabili esigenze cautelari attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

b) procedimenti nei quali si indaga sui reati di cui agli articoli 371-*bis*, 372 e 378 del codice penale, nei confronti di un soggetto che non è concorrente nel reato intorno al quale viene ascoltato, ma depone o rende dichiarazioni in ordine alle circostanze di fatto, di cui all'articolo 274, comma 1, lettera a).

2. La competenza sul procedimento principale resta inalterata e il magistrato non ha l'obbligo di astensione, né è soggetto a ricusazione.

3. Il magistrato che si costituisca parte civile, nel procedimento di cui al comma 1, ha diritto al risarcimento esclusivamente del danno professionale subito».

